



L'orientamento costante del Consiglio di Stato ritiene che, essendo la materia elettorale connotata da peculiarità sue proprie e da una disciplina speciale, anche processuale, non possa essere assoggettata alla generale disciplina sull'accesso agli atti, soprattutto in considerazione delle speciali garanzie alternative che l'ordinamento nel suo complesso garantisce a coloro che risultano concretamente interessati alla verifica dei risultati (cfr. art. 66 del DPR 570/1960: "Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza"; art. 22 e 24 L. 122/1951: "Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: uno degli esemplari, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria della Corte di appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale centrale; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria del Tribunale, dove ha sede l'Ufficio elettorale circoscrizionale. Gli elettori del collegio hanno facolta' di prenderne visione nei successivi quindici giorni").

In particolare, per il Consiglio di Stato, la limitazione dell'accesso alla sola copia del verbale della sezione elettorale costituisce sicuro indice della non accessibilità al pubblico dei rimanenti atti. Inoltre, tali atti non possono considerarsi documenti "detenuti" dalla P.A. ex art. 22 L. 241/1990, atteso che l'amministrazione è la semplice depositaria degli stessi, dovendoli custodire a disposizione dell'autorità preposta alla risoluzione delle controversie elettorali che "deve trovare i plichi intatti" (cfr. CdS Sez. V 476 del 6 febbraio 2007; Sez. V 1726 del 3 aprile 2006 e Sez. V n. 3593 del 19 giugno 2006).

Va poi considerato che superiori motivi di interesse pubblico conducono a circondare di specifiche garanzie il procedimento elettorale, sia attraverso un procedimento specifico che individua espressamente i soggetti tenuti al riesame del materiale, sia consentendo agli interessati una sorta di "accesso anticipato" attraverso l'intervento dei rappresentanti di lista, che possono muovere le contestazioni del caso, ovviamente verbalizzate, per far emergere ed eventualmente risolvere contrasti in ordine all'assegnazione dei voti. Si tratta di una possibilità che tiene conto proprio della indisponibilità delle schede da parte del ricorrente, cui è demandato il mero onere di una puntuale e verosimile indicazione di alcuni vizi che sarà il tribunale a verificare sul materiale originario.

E' evidente che se fosse consentito un accesso sostanzialmente indiscriminato, come quello previsto dalla L.241/90 al materiale elettorale, la successiva verifica processuale perderebbe le caratteristiche sue proprie di "immediata" ripetizione delle operazioni di scrutinio sul materiale originario.

Inoltre nessun danno concreto deriva al soggetto interessato dal divieto di accesso proprio in ragione dell'onere attenuato di allegazione dei vizi proprio del giudizio elettorale.

L'orientamento sopra descritto prende in considerazione l'accesso agli atti disciplinato dalla legge 241/90, ma si ritiene di poterlo estendere anche all'accesso cd. generalizzato, introdotto nel D.Lgs. n. 33/2013 dal D.Lgs. n. 97/2016.

Permane infatti il rapporto di specialità della materia elettorale rispetto alla disciplina dell'accesso (arricchita, attualmente, dal D.Lgs. n. 97/2016). Soprattutto considerando che l'accesso generalizzato è ancora più "indiscriminato" di quello documentale, e quindi potenzialmente lesivo delle specifiche garanzie che circondano il procedimento elettorale.

Redatto dal Servizio ANCI Risponde